

STATUTO



Statuto Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano
Approvato dal Ministero dell'Economia con provvedimento del 21 giugno
2016, prt. n. 58185
Approvato con provvedimento del Consiglio Generale del 6 giugno 2016

Premessa storica

La Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Savigliano, istituita dall'Amministrazione del Monte di Pietà di Savigliano, approvata con Regio Decreto 28/12/1858. Il Monte di Pietà fu fondato con l'atto 29/12/1612 con cui la Confraternita della Misericordia di Savigliano, eretta nel 1591, accettò, con le obbligazioni inerenti, il lascito del Conte Giovanni Francesco Cravetta.

La Cassa di Risparmio di Savigliano ha esercitato l'attività creditizia a servizio dell'economia del territorio e ha sostenuto, anche in collaborazione con le istituzioni e gli organismi associativi pubblici e privati, la crescita sociale e culturale della comunità saviglianese; ha quindi conferito l'azienda bancaria alla "Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A." a norma della legge 30 luglio 1990 n. 218, del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990 ed in conformità con il progetto approvato dal Ministro del Tesoro con decreto n. 436209 del 20/12/1991.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano persegue l'obiettivo di amministrare, conservare e accrescere il proprio patrimonio, costituito grazie alla laboriosità e all'operosità della comunità saviglianese e delle generazioni di uomini e donne che hanno lavorato nella banca, e di sostenere, con i proventi che da esso derivano, iniziative volte alla promozione del tessuto sociale, culturale ed economico, nelle forme e nei modi stabiliti dal presente Statuto e nel rispetto della propria tradizione storica.

*Statuto della Fondazione
Cassa di Risparmio di Savigliano*

Articolo 1 – Denominazione, natura, sede

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, di seguito denominata anche Fondazione, è persona giuridica privata senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale. E' disciplinata dalla legge 23 dicembre 1998 n. 461 e dal D.Lgs 17 maggio 1999 n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili, dal presente Statuto, definito anche in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni predisposta dall'ACRI, organismo rappresentativo delle Fondazioni di origine bancaria e dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 22 aprile 2015 con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).
2. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Savigliano ed ha durata illimitata.
3. Il Consiglio Generale ha la facoltà di trasferire la sede legale della Fondazione nell'ambito del Comune di Savigliano, nonché di istituire e sopprimere sedi amministrative nell'ambito del Comune di Savigliano.

Articolo 2 – Scopi e ambito territoriale

1. Ispirandosi alle originarie finalità, la Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, orientando la propria attività nei settori ammessi dalla vigente normativa.
2. La Fondazione svolge la propria attività in via prevalente nei settori rilevanti, scelti dal Consiglio Generale fra quelli ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera

- c-bis), del D.Lgs 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni, con le modalità previste dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, al fine di assicurare un'equilibrata destinazione delle risorse, singolarmente e nel loro insieme, dando preferenza ai settori aventi maggiore rilevanza sociale.
3. Il territorio di riferimento della Fondazione è costituito dai Comuni di Savigliano, Marene, Genola e Monasterolo di Savigliano. La Fondazione svolge la propria attività prevalentemente nel territorio di riferimento e, più in generale, può anche operare in altri ambiti territoriali della provincia di Cuneo, in ambito regionale, nazionale ed internazionale, eventualmente con il coordinamento dell'Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.P.A. (ACRI) o di altri enti simili.

Articolo 3 – Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari

1. La Fondazione svolge la propria attività, libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possano limitare l'autonomia, secondo principi di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio. Al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio opera sulla base di indirizzi individuati nei programmi pluriennali, agendo prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi a progetti e iniziative proprie o di terzi.
2. La Fondazione promuove inoltre propri progetti e iniziative, anche in collaborazione, associazione o parte-

cipazione con altre istituzioni, ivi comprese quelle da essa direttamente costituite.

3. L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata mediante regolamento, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, siano gli stessi promossi e/o realizzati direttamente dalla Fondazione o da soggetti terzi, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, le motivazioni delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, in osservanza dell'art. 11 commi 2,3,4 e 5 del Protocollo d'Intesa, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti e istituzioni operanti nel territorio di competenza, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e delle rispettive prerogative decisionali.
4. La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione, e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, a partiti, associazioni politiche e sindacali, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali di cui al D.Lgs 24 marzo 2006 n. 155 e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni.
5. Essa può compiere, nei limiti di legge e del presente Statuto ed operando in base a principi di sana e prudente gestione, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari consentite dalla natura di

persona giuridica privata senza fine di lucro, necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini.

6. La Fondazione assicura il rispetto dell'art. 15 della Legge 266/91.

Articolo 4 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro, che opera secondo principi di trasparenza e di moralità.
Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di una adeguata pianificazione strategica.
2. Il patrimonio della Fondazione si incrementa per effetto di:
 - a) Accantonamento alla riserva obbligatoria;
 - b) Riserve e accantonamenti facoltativi, di cui all'art. 5 1° comma lettera e) effettuati tenendo presente l'obbligo di soddisfare le esigenze erogative istituzionali previste dalla legge tempo per tempo vigente e sottoposti alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza.
 - c) Liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate per volontà del testatore o del donante ad accrescimento del patrimonio.
3. Le plusvalenze e le minusvalenze anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria possono essere imputate al patrimonio della Fondazione fintanto che la stessa manterrà la natura di ente non commerciale nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs 17 maggio 1999 n. 153.

4. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
 - a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, migliori per la qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
 - b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 - c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione e alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
5. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti degli art. 2, 3 e 4 del Protocollo d'Intesa, approvato dal Consiglio Generale su proposta del Comitato di Amministrazione.
6. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione, secondo quanto previsto dall'art. 2. commi da 4 a 7 del Protocollo d'Intesa.
7. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. In ogni caso l'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.

8. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4 commi 2 e 3 del Protocollo d'intesa.
9. La gestione del patrimonio, se svolta in tutto o in parte all'interno, è attuata con modalità organizzative che assicurano la separazione dalle altre attività della Fondazione. Può inoltre essere affidata in tutto o in parte a intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo regole che saranno definite dal Consiglio Generale. La scelta del gestore deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione ed ha luogo sulla base dei criteri stabiliti preventivamente dal Consiglio Generale. L'incarico di gestione può essere affidato alla Società Bancaria Conferitaria con condizioni tese ad assicurare alla Fondazione opportune garanzie ed in particolare a contenere il rischio di investimento e gli eventuali conflitti di interesse, tenendo tra l'altro conto del criterio del contenimento dei costi.
10. La Fondazione, ai sensi dell'art. 6, commi 1,2 e 3 del Protocollo d'Intesa, trasmette all'Autorità di Vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, avente ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella Società Bancaria Conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs n. 153/99, fermo restando quanto

- previsto dall'art. 25 comma 3-bis del medesimo D.Lgs 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6 comma 2 del richiamato D.Lgs n. 153/99.
11. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese ed enti strumentali di cui al D.Lgs 17 maggio 1999, n. 153, utilizzando a tal fine unicamente quote di reddito di cui al successivo articolo 5, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-bis del succitato D.Lgs, per i beni mobili e immobili; nel caso di esercizio diretto di tali imprese, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.
 12. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio delle imprese di cui al comma 11.
 13. La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive.

Articolo 5 – Destinazione del reddito

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:
 - a. spese di funzionamento, che devono essere adeguate alla struttura organizzativa ed all'attività svolta;
 - b. oneri fiscali;
 - c. riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
 - d. almeno il cinquanta per cento del reddito residuo

- o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10, terzo comma, lett. e) del D.Lgs 17 maggio 1999, n. 153 ai settori rilevanti scelti dal Consiglio Generale a norma del successivo art. 14, comma 1, punto 9;
- e. altre finalità previste dallo Statuto, reinvestimento del reddito, accantonamenti e riserve facoltativi deliberati dal Consiglio Generale una volta soddisfatti gli obblighi di cui all'art. 8 del D.Lgs. 153/99 ed esclusivamente per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio della Fondazione in base a principi di sana e prudente gestione, senza pregiudizio per la effettiva tutela degli interessi contemplati dallo Statuto; tali accantonamenti devono avere carattere di eccezionalità e devono essere sottoposti alla previa valutazione dell'Autorità di Vigilanza;
- f. erogazioni previste da specifiche norme di legge.
2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica agli amministratori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e delle indennità, compensi e rimborsi spese corrisposti ai componenti gli organi ed al Segretario.
3. I componenti il Consiglio Generale, il Comitato di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Segretario Generale e gli enti designanti di cui all'art. 13 non possono essere destinatari di interventi erogativi della Fondazione, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali e collettivi, espressi dagli enti designanti.

Articolo 6 – Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - Il Consiglio Generale;
 - Il Comitato di Amministrazione;
 - Il Presidente;
 - Il Collegio Sindacale.
2. I componenti gli Organi concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione in conformità con le disposizioni statutarie.
3. La Fondazione garantisce la presenza nei propri Organi di soggetti portatori di professionalità e competenze e autorevolezza nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'ente, anche sulla base delle previsioni di cui all'art. 10 del Protocollo d'Intesa. Nella composizione dei propri Organi la Fondazione assicura l'adeguata presenza di entrambi i generi.
4. Le modalità e le procedure di nomina dei componenti gli Organi sono disciplinate in un apposito regolamento nel quale sono tra l'altro specificate le competenze e i profili professionali richiesti che sono idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell'ambito territoriale indicati in Statuto.
5. I componenti gli Organi restano in carica per quattro anni.

Le cariche negli Organi non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'Organo interessato.

Ai fini del computo dei due mandati consecutivi espletabili si tiene conto di quello esperito per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto per l'Organo in-

teressato o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una sola volta.

Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente.

Articolo 7 – Onorabilità

1. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione, né la carica di Segretario:
 1. Coloro che si trovano in una delle condizioni di inleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.
 2. Chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
3. Chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile o con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvi gli effetti della riabilitazione o il caso di estinzione del reato:
 - a) a pena detentiva non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione non inferiore a sei mesi per qualunque delitto non colposo.
2. I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, o del Comitato di Ammi-

nistrazione per quanto attiene al Segretario, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'immagine e degli interessi della Fondazione.

3. I requisiti di onorabilità previsti nel presente articolo vanno intesi come requisiti di idoneità etica confacenti a un ente senza scopo di lucro.

Art. 8 – Incompatibilità-Ineleggibilità

1. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione o svolgere funzioni di direzione:
 - a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto;
 - b) il coniuge, i parenti e affini sino al terzo grado incluso dei componenti gli organi della Fondazione e del Segretario;
 - c) i dipendenti in servizio della Fondazione, il loro coniuge e i loro parenti e affini fino al terzo grado incluso. Il Segretario della Fondazione può essere dipendente della stessa;
 - d) i membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il Presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il Presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi tra enti locali, il Presidente e i componenti dei Consigli e delle Giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il Presidente delle società con-

trollate da enti locali, delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il Presidente e i componenti degli organi delle comunità montane, in carica o che abbiano rivestito tali cariche nei 12 mesi precedenti la nomina;

- e) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario di aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari e i direttori generali di qualsiasi ente locale, in carica o che abbiano rivestito tali cariche nei 12 mesi precedenti la nomina;
- f) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito o movimento politico a livello nazionale e, nei territori di riferimento della Fondazione, a livello regionale e provinciale oppure il Segretario politico o amministrativo di partito politico a livello comunale nei territori di riferimento della Fondazione;
- g) coloro che ricoprono la carica di amministratore e controllore degli enti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, esclusi quelli istituiti dalla Fondazione o nei quali la stessa abbia una partecipazione qualificata, ovvero che abbiano rivestito tali cariche nei 12 mesi precedenti la nomina;
- h) coloro che abbiano un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione stabile ed organica o di collaborazione a tempo determinato con l'ente da cui promana la designazione (con esclusione degli incarichi professionali specifici), ovvero che abbiano avuto tali rapporti nei 12 mesi precedenti la nomina;
- i) chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli Organi della Società Bancaria Conferitaria non

può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico;

- l) coloro che ricoprono la carica di amministratore delle organizzazioni pubbliche e private non lucrative che beneficiano stabilmente di erogazioni, escluse quelle istituite dalla Fondazione o nelle quali la stessa abbia una partecipazione qualificata, ovvero che abbiano rivestito tali cariche nei 12 mesi precedenti la nomina, o siano coniuge, convivente, parente o affine, fino al terzo grado incluso, dei medesimi;
 - m) coloro che sono dipendenti della società bancaria con feritaria o ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza o di controllo o funzioni di direzione della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo o di altre società da essa partecipate o controllate o concorrenti con essa o con società del suo gruppo;
 - n) coloro che ricoprono cariche in altre Fondazioni di origine bancaria o ne siano segretario o dipendente;
 - o) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
 - p) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione nel precedente biennio;
 - q) coloro che, all'atto della nomina, si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 10 del presente Statuto.
2. Possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione solo coloro che abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, per incarichi politico-amministrativi durante l'esercizio della carica e nei successivi dodici mesi.
 3. Le cariche di componente del Consiglio Generale, del

Comitato di Amministrazione, di componente del Collegio Sindacale e di Segretario della Fondazione sono tra loro incompatibili.

4. La Fondazione nell'esercitare i diritti di azionista della Società Bancaria Conferitaria non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

Articolo 9 – Conflitto di interessi

1. I componenti di organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per incarichi ricoperti, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.
2. Il relativo organo di appartenenza valuta l'adozione di un provvedimento di decadenza nell'ipotesi di omissione dolosa della comunicazione di cui al comma 1 e nell'ipotesi in cui il conflitto di interessi abbia natura non temporanea. Il relativo organo di appartenenza valuta l'adozione di un provvedimento di sospensione nell'ipotesi in cui il conflitto di interessi abbia natura temporanea.

Articolo 10 – Sospensione dalle cariche

1. I componenti gli organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:
 - a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 7, comma 1, n. 3;
 - b) applicazione su richiesta delle parti di una delle

- pene di cui all'art. 7, comma 1, n. 3 con sentenza non definitiva;
- c) applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 67, comma 3, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
2. I componenti di organi della Fondazione e il Segretario devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza ovvero, per quanto riguarda il Segretario, del Comitato di Amministrazione, la sussistenza di situazioni come sopra individuate. L'Organo competente deve tempestivamente assumere, comunque non oltre trenta giorni, le relative decisioni.

Articolo 11 – Decadenza dalle cariche

1. I componenti gli organi della Fondazione decadono dalla loro carica qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7, vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità, presentino candidatura ad una delle cariche per cui il presente Statuto prevede l'incompatibilità, ovvero omettano di comunicare la sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art. 10.
2. I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive senza aver giustificato l'assenza alle riunioni dell'organo di appartenenza sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo medesimo.
3. I componenti del Consiglio Generale eventualmente nominati dallo stesso Consiglio Generale quali membri

del Comitato di Amministrazione decadono dalla loro carica nel Consiglio Generale.

4. La decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza – e, per quanto riguarda il Segretario, dal Comitato di Amministrazione – entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla constatazione dei suoi presupposti, salvo cessazione delle cause di decadenza entro il detto termine.

Articolo 12 – Indennità e compensi

1. I corrispettivi, comunque qualificati, per i componenti degli Organi sono di importo contenuto, in coerenza con la natura delle Fondazioni bancarie e con l'assenza di finalità lucrative. I compensi degli organi della Fondazione sono commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni e comunque in ossequio a quanto previsto dall'art. 9 commi 3,4 e 5 del Protocollo d'Intesa.
2. Ai componenti il Consiglio Generale spetta esclusivamente un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'Organo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di liquidazione del gettone di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dal Consiglio Generale stesso, su parere conforme del Collegio Sindacale.
3. Ai componenti il Comitato di Amministrazione e ai componenti il Collegio Sindacale spetta un compenso annuo fisso per l'espletamento delle proprie funzioni ed un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione del Comitato di Amministrazione oltre al rimborso spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di liquidazione dei compensi annui e dei gettoni di presenza sono deter-

minate dal Consiglio Generale, con parere conforme del Collegio Sindacale per quanto attiene quelli spettanti ai componenti il Comitato di Amministrazione.

4. Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza nella stessa giornata.

Articolo 13 – Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è composto da quattordici Consiglieri, oltre all'eventuale Consigliere nominato ai sensi del successivo comma 6.
2. La carica di Presidente e Vice Presidente del Consiglio Generale coincidono con la carica di Presidente e Vice Presidente del Comitato di Amministrazione; il Presidente, o il Vice Presidente quando lo sostituisce, non ha diritto di voto nel Consiglio Generale, essendo solo titolare dei poteri ordinamentali necessari per il corretto svolgimento dell'attività dell'Organo.
3. I componenti il Consiglio Generale devono essere in possesso di adeguata competenza in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione, o devono aver maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, oppure devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati
4. I consiglieri, designati dai soggetti ed enti di cui infra, vengono nominati dal Consiglio Generale, per ogni candidato secondo criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'organo adeguato alle finalità perseguite, secondo quanto definito nell'apposito regolamento per le nomine. Il

Consiglio Generale può indicare agli Enti designanti le competenze e professionalità richieste ai candidati, anche con riguardo al genere.

5. I componenti del Consiglio generale sono designati come segue:
 - a) due dal Comune di Savigliano, scelti tra cittadini ivi residenti da almeno tre anni;
 - b) uno dal Comune di Genola, scelto tra cittadini ivi residenti da almeno tre anni;
 - c) uno dal Comune di Marene, scelto tra cittadini ivi residenti da almeno tre anni;
 - d) uno dal Comune di Monasterolo di Savigliano, scelto tra cittadini ivi residenti da almeno tre anni;
 - e) uno dalla Provincia di Cuneo, scelto tra cittadini residenti nel territorio di riferimento da almeno tre anni;
 - f) due dal Consiglio Generale, scelti all'interno di due terne di nominativi proposte dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cuneo individuati tra personalità del mondo economico, residenti nel territorio di riferimento della Fondazione da almeno tre anni;
 - g) uno dal Consiglio Generale, scelto all'interno di una terna di nominativi in possesso di adeguate conoscenze specialistiche nel settore della sanità, residenti nella Provincia di Cuneo, preferibilmente nel territorio di riferimento da almeno tre anni, proposti dal Direttore Generale dell'Asl competente per territorio;
 - h) uno dal Consiglio Generale, scelto all'interno di una terna di nominativi in possesso di adeguate conoscenze specialistiche nel settore della istruzione, che

- siano residenti nel territorio di riferimento da almeno 3 anni, proposti congiuntamente dai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Saviglianesi;
- i) uno dall'Unità Pastorale di cui fa parte Savigliano, scelto tra persone in possesso di adeguate conoscenze delle problematiche del mondo giovanile o comunque che possano contribuire al miglior perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, residenti nel territorio di riferimento da almeno tre anni, sentite le associazioni iscritte alla Consulta giovanile;
 - l) uno dal Consiglio Generale, scelto all'interno di una terna di nominativi in possesso di adeguate conoscenze specialistiche nel settore dell'arte e della cultura, residenti nella Provincia di Cuneo, preferibilmente nel territorio di riferimento, da almeno tre anni proposti dalle associazioni iscritte alle Consulte della cultura e promozione del territorio dei rispettivi Comuni di riferimento;
 - m) uno dal Consiglio Generale, scelto all'interno di una terna di nominativi espressione del mondo del volontariato proposti dalle Associazioni iscritte alle Consulte della Solidarietà dei rispettivi Comuni di riferimento, sotto il coordinamento del Consorzio Monviso Solidale, residenti nella Provincia di Cuneo, preferibilmente nel territorio di riferimento, da almeno tre anni;
 - n) uno dal Consiglio Generale, scelto all'interno di una terna di nominativi di persone che per professionalità, esperienza e competenza possano contribuire al miglior perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, proposti dal Patto per lo Sviluppo

della Provincia di Cuneo, residenti nel territorio di riferimento da almeno tre anni.

6. Su proposta del Presidente, in aggiunta ai quattordici Consiglieri previsti al comma 1, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ulteriore, avente le stesse prerogative degli altri, scelto fra personalità di chiara ed indiscussa fama: o in rappresentanza di soggetti che abbiano acquisito particolari benemeritenze a vantaggio della Fondazione con lasciti, donazioni o altre disposizioni tali da incidere significativamente sull'operatività della Fondazione, oppure per meglio rispettare la rappresentanza di genere, oppure ancora per integrare la rappresentanza di settori ritenuti poco coperti o comunque meritevoli di integrazione.
7. Periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio Generale. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.
8. I componenti del Consiglio Generale agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e con esclusione di ogni po-

- tere di indirizzo e di revoca. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti dal presente Statuto.
9. I componenti il Consiglio Generale, anche quelli nominati in sostituzione di altri cessati prima della scadenza del loro mandato, durano in carica quattro anni dalla data del loro insediamento.
 10. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Generale, il Presidente provvede tempestivamente agli adempimenti per la ricostituzione dell'organo stesso.
 11. Alla scadenza del mandato, i componenti del Consiglio Generale, fatta eccezione per quello di cui al precedente comma 6 che decade immediatamente, restano in carica sino all'insediamento dei successori.
 12. Gli enti cui spetta la designazione, e il Consiglio Generale per le nomine di propria competenza, devono attenersi ai seguenti principi:
 - i componenti devono essere scelti con criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di attività della Fondazione, assicurando un'adeguata presenza di genere;
 - i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 7, i requisiti di professionalità di cui al presente articolo, e non trovarsi nelle situazioni di cui agli artt. 8 e 10.
 13. Il Consiglio Generale definisce altresì nel Regolamento di cui all'art. 6 comma 4 i requisiti di professionalità per la nomina dei componenti gli organi, comprese le procedure relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità e inoltre le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

14. Il Presidente della Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, ovvero tempestivamente nei casi di cessazione dalla carica per cause diverse dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione ai soggetti cui compete la designazione o a quelli proponenti, richiedendo la designazione o la formalizzazione della terna dei nuovi componenti.
15. Tali designazioni o proposte devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, unitamente alla dettagliata documentazione relativa a ciascun candidato, ai fini della verifica del possesso dei requisiti.
16. Il Consiglio Generale provvede, in piena autonomia e trasparenza entro trenta giorni dalla ricezione della suddetta documentazione, alla valutazione dei requisiti dei nominativi designati o proposti ed alla relativa nomina; se il Consiglio Generale ritiene che difettino i requisiti in capo al soggetto designato o proposto, ne rifiuta la nomina, dandone avviso al soggetto designante o proponente, il quale dovrà provvedere nei successivi 30 giorni dalla comunicazione ad effettuare una diversa designazione o proposta.
17. Qualora i soggetti esterni cui compete la designazione non provvedano entro i termini prescritti o la documentazione risulti incompleta, la Fondazione sollecita gli interessati concedendo ulteriori 10 giorni per gli adempimenti.
18. Qualora i soggetti esterni cui compete la designazione vengano meno e non si disponga del tempo necessario per apportare tempestivamente le più opportune modifiche statutarie atte all'individuazione del/i nuovo/I Ente/I designante/i o siano decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 15,16 e 17, il potere di nomina è

esercitato entro i successivi trenta giorni, in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia dal Presidente del Tribunale di Cuneo che si atterrà ai medesimi criteri di scelta dell'ente designante surrogato.

19. Della nomina il Presidente dà comunicazione ai soggetti designanti e agli interessati: questi ultimi devono comunicare la loro accettazione entro 20 giorni.

Art. 14 – Competenze del Consiglio Generale

1. Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale le decisioni in materia di:
 1. modificazione dello Statuto;
 2. approvazione e modificazione dei regolamenti interni, sentito il Comitato di Amministrazione;
 3. nomina, e revoca, per gravi violazioni di legge o di Statuto, dei componenti il Comitato di Amministrazione;
 4. nomina, tra i componenti del Comitato di Amministrazione, e revoca, per gravi violazioni di legge o di Statuto, del Presidente della Fondazione;
 5. nomina, al di fuori del proprio seno, e revoca, per gravi violazioni di legge o di Statuto, del Presidente del Collegio Sindacale e degli altri due Sindaci;
 6. esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Comitato di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
 7. nomina di commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni e la composizione. Ai membri degli organi della Fondazione che siano chiamati a far parte di commissioni non spetta alcun compenso;
 8. verifica per i componenti il Consiglio Generale dei

- requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
9. scelta, in sede di redazione del documento di programmazione pluriennale, dei settori rilevanti, in numero non superiore a cinque, nell'ambito dei settori di intervento ammessi previsti dal precedente comma 2 dell'art. 2.
 10. determinazione dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai propri componenti; determinazione dei compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese spettanti al Presidente, al Vice Presidente e agli altri componenti del Comitato di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale; determinazione dei compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese spettanti ai componenti del Collegio sindacale;
 11. approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
 12. determinazione di programmi pluriennali di attività con riferimento alle necessità del territorio, individuando i settori rilevanti ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi e la verifica dei risultati;
 13. approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;
 14. definizione degli indirizzi generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 15. istituzione e la liquidazione di imprese strumentali;
 16. approvazione di operazioni di trasformazione e di

fusione della Fondazione, su proposta del Comitato di Amministrazione;

17. autorizzazione alla sottoscrizione di polizze assicurative a copertura della responsabilità civile, con esclusione della responsabilità per dolo o colpa grave, dei componenti gli organi della Fondazione e del Segretario Generale, la relativa deliberazione deve essere presa con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Art. 15 – Adunanze e deliberazioni del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale, convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, si riunisce di regola ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti o il Collegio Sindacale. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno, le riunioni del Consiglio Generale possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché se ne dia avviso nella lettera di convocazione e risultino garantite l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi e la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In ogni caso, almeno il Presidente e il Segretario, o, in caso di mancanza o impedimento di quest'ultimo, chi è delegato a sostituirlo, ai sensi del successivo art. 21 comma 2, debbono essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio Generale ove lo stesso si considera tenuto.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare fissati dal Presidente, devono essere

- inviati con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione almeno cinque giorni prima della riunione, ai singoli componenti il Consiglio Generale, il Comitato di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed al Segretario; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telefax o strumenti di natura telematica che diano la possibilità di verificare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario, con preavviso di almeno un giorno.
3. Alle riunioni del Consiglio Generale possono assistere, senza diritto di voto, anche i membri del Comitato di Amministrazione. Il Segretario redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.
 4. Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.
 5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, esclusi gli astenuti, salvo quelle relative alla trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione, alla modifica dello Statuto, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei votanti.
 6. Le deliberazioni sono adottate a voto palese, salvo quelle riguardanti le persone per le quali si procede con voto segreto.
 7. Il Presidente, o chi ne fa le veci, non ha diritto di voto.
 8. In caso di parità la proposta si intende non approvata.

Articolo 16 – Comitato di Amministrazione

1. Il Comitato di Amministrazione è composto da cinque membri nominati dal Consiglio Generale, in attuazione di un criterio selettivo comparativo riferito ai requisiti richiesti.

2. Gli amministratori devono essere in possesso di adeguata competenza in materie inerenti i settori di intervento e funzionali all'attività della Fondazione o devono avere maturato un'esperienza operativa per almeno un triennio nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere esercitato, per lo stesso periodo minimo di tempo, funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate;
3. La durata del mandato degli Amministratori è di quattro anni dalla data di insediamento;
4. Alla scadenza del mandato, il Comitato di Amministrazione resta in carica fino all'insediamento del successivo;
5. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente attiva tempestivamente il Consiglio Generale per la ricostituzione del Comitato di Amministrazione;
6. Il mandato degli Amministratori nominati in sostituzione scade con quello del Comitato di Amministrazione.

Articolo 17 – Competenze del Comitato di Amministrazione

1. Il Comitato di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.
2. In particolare sono di esclusiva competenza del Comitato di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
 1. La nomina, nel proprio seno, del Vice Presidente con funzioni vicarie del Presidente;
 2. La gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione definita dal Consiglio Generale, la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;

3. la predisposizione di programmi pluriennali di attività e del documento programmatico previsionale annuale;
 4. la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
 5. l'assunzione del personale dipendente;
 6. la nomina e la revoca, anche senza giusta causa, del Segretario della Fondazione e la verifica, in capo a questi ed ai componenti il Comitato di Amministrazione, della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità, delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei provvedimenti conseguenti;
 7. la nomina di commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità, sentito il parere del Collegio Sindacale. Ai membri degli organi della Fondazione che siano chiamati a far parte di commissioni non spetta alcun compenso;
 8. nomine e designazioni di amministratori e sindaci di competenza della Fondazione;
 9. acquisizione, vendita, permuta e donazione di immobili;
 10. le operazioni di investimento e disinvestimento e, più in generale, la gestione del patrimonio della Fondazione, nel rispetto degli indirizzi generali di impiego del patrimonio stabiliti dal Consiglio Generale.
3. Al Comitato di Amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta al Consiglio Generale

- in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e in particolare relativamente a:
- modifiche statutarie;
 - approvazione e modifica dei regolamenti interni;
 - linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - istituzione e liquidazione di imprese strumentali;
 - programmi di intervento della Fondazione.
4. Il Comitato di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, al Segretario o a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
 5. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Comitato di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato.

Art. 18 – Adunanze e deliberazioni del Comitato di Amministrazione

1. Il Comitato di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.
2. Esso si riunisce almeno una volta al mese ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno due Amministratori o il Collegio Sindacale.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare fissati dal Presidente, devono essere inviati con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, ai singoli componenti il Comitato di Amministrazione e il Collegio Sindacale ed al Segretario; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telefax o strumenti di natura telematica che diano la possibilità di verificare l'avve-

nuta ricezione da parte del destinatario, con preavviso di almeno un giorno.

Qualora il Presidente lo ritenga opportuno, le riunioni del Comitato di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché se ne dia avviso nella lettera di convocazione e risultino garantite l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi e la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati e di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

4. Il Comitato di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno tre Consiglieri.
5. Alle riunioni partecipa il Segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.
6. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo a scrutinio segreto.

Art. 19 – Presidente

1. Il Presidente è il Legale Rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura.
2. La durata della carica del Presidente e del Vice Presidente è pari alla durata della carica quale componente del Comitato di Amministrazione.
3. Il Presidente:
 - convoca e presiede il Consiglio Generale, senza diritto di voto, ma con poteri di natura ordinamentale, e il Comitato di Amministrazione ed assicura il loro corretto ed efficace funzionamento;

- sentito il Vice Presidente, assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Comitato di Amministrazione, al quale ne spetta la ratifica alla prima riunione utile, previa verifica dell'esistenza dei dichiarati presupposti di assoluta e improrogabile urgenza;
 - Il Presidente promuove le attività della Fondazione, sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato di Amministrazione e del Consiglio Generale e al funzionamento generale della struttura organizzativa della Fondazione.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; in caso di assenza anche di quest'ultimo, le funzioni nell'ambito del Consiglio Generale e del Comitato di Amministrazione sono esercitate dal rispettivo componente più anziano di carica o, in subordine, di età.
 5. Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti chi lo sostituisca nella rappresentanza della Fondazione a componenti il Comitato di Amministrazione, al Segretario, ovvero a dipendenti.
 6. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o prendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
 7. Con il parere favorevole del Comitato di Amministrazione può altresì delegare, in via continuativa ed anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti l'organo stesso, al Segretario, a dipendenti o a terzi.

Articolo 20 – Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente e da due Sindaci effettivi nominati dal Consiglio Generale, iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
2. I componenti il Collegio Sindacale restano in carica quattro anni dall'insediamento dell'organo.
3. Alla scadenza del mandato il Collegio Sindacale resta in carica sino all'insediamento dei successori.
4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci, il Consiglio Generale provvede senza ritardo alla loro sostituzione.
5. In caso di mancanza del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla nomina del nuovo Presidente, dal Sindaco più anziano di carica o, a parità di carica, di età.
6. Il mandato dei Sindaci nominati in sostituzione scade con quello del Collegio Sindacale.
7. Il Collegio Sindacale opera con le attribuzioni e modalità stabilite dagli artt. 2403 – 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché dal D.Lgs n.153/99. Ove non diversamente stabilito dal Consiglio Generale, il Collegio Sindacale esercita inoltre la revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto applicabile.
8. I componenti il Collegio Sindacale devono assistere alle riunioni del Consiglio Generale e del Comitato di Amministrazione.
9. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.
10. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio Sindacale devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente dell'organo.

Art. 21 – Segretario

1. Il Segretario provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione ed esercita inoltre le funzioni a lui delegate dai relativi organi.
2. In caso di assenza o impedimento del Segretario, ne adempie le funzioni un dipendente o altra persona all'uopo delegato dal Comitato di Amministrazione al quale si applicano le medesime disposizioni dello Statuto previste per il Segretario.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Generale, del Comitato di Amministrazione e delle Commissioni consultive e di studio con funzioni consultive e propositive.
4. Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi.
5. Compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Comitato di Amministrazione o dal Presidente.
6. Il Segretario deve essere scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo ed abbia maturato esperienza almeno per un triennio nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti o aziende di dimensioni adeguate.
7. La carica di Segretario è incompatibile con qualsiasi incarico in altra fondazione.
8. Per le funzioni esecutive necessarie alla propria struttura organizzativa ed operativa la Fondazione può valersi anche di strutture esterne.
9. La Fondazione riconosce alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione

istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuove la formazione e la crescita delle necessarie professionalità.

Art. 22 – Trasparenza

1. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet, in modo chiaro, completo e facilmente accessibile, le informazioni relative alla propria attività istituzionale, di cui all'art. 11, commi da 2 a 5 del Protocollo d'Intesa.

Art. 23 – Libri e scritture contabili

1. La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Generale, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Amministrazione ed il libro delle riunioni del Collegio Sindacale.
2. La Fondazione tiene inoltre il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.
3. Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

Art. 24 – Bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di ottobre di ogni anno Il Consiglio Generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio

- successivo. Esso è trasmesso all'Autorità di Vigilanza entro 15 giorni dalla sua approvazione.
3. Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Comitato di Amministrazione predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio Generale il bilancio e la relazione di gestione: entro 15 giorni dall'approvazione il bilancio deve essere trasmesso all'Autorità di Vigilanza.
 4. Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati. Nella nota integrativa vengono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa relative alle operazioni in derivati, effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli, nella nota integrativa sono altresì fornite le informazioni di dettaglio relative alla copertura degli investimenti eventualmente effettuati in società ed enti strumentali.
 5. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.
 6. A tal fine la Fondazione si attiene al regolamento emanato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9 comma 5 del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153.
 7. La Fondazione assicura la pubblicità del bilancio e della relazione sulla gestione nella forma più ampia ed idonea

e comunque nel rispetto delle eventuali prescrizioni emanate in merito.

Art. 25 – Scioglimento, trasformazione, fusione e devoluzione del patrimonio

1. La Fondazione, con deliberazione del Consiglio Generale e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, oltre a procedere alla liquidazione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, può trasformarsi, fondersi o confluire in uno o più altri enti che perseguono esclusivamente finalità di utilità sociale, al fine di conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
2. In caso di scioglimento, l'eventuale residuo netto della liquidazione sarà devoluto dal Consiglio Generale in conformità alla legge, agli scopi ed agli ambiti territoriali previsti dallo Statuto.

Art. 26 – Pubblicità dello Statuto

Il presente Statuto è depositato presso la Sede Legale della Fondazione ed è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta di visione o intenda ritirarne copia.

L'avvenuta entrata in vigore del nuovo Statuto verrà pubblicizzata a mezzo stampa locale. Verrà inoltre pubblicato sul sito internet della Fondazione stessa.

Art. 27 – Norme transitorie e di attuazione

1. Il presente Statuto entra in vigore ad avvenuta approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.
2. Con l'entrata in vigore del presente Statuto restano abrogate tutte le disposizioni statutarie precedenti nonché le norme regolamentari incompatibili con lo Statuto medesimo.

Le disposizioni di modifica dell'art. 13 comma 8 e dell'art. 16 comma 3 e dell'art. 20 comma 2, relative alla durata dei mandati si applicano alle nomine dei componenti l'Organo di Indirizzo, il Comitato di Amministrazione ed il Collegio sindacale effettuate dopo l'approvazione delle presenti modifiche da parte dell'Autorità di Vigilanza, mentre le disposizioni di modifica di cui all'art. 8 comma 1 lett. i, e lett. m e comma 4 trovano applicazione a far data dalla sottoscrizione del Protocollo di Intesa avvenuta il 22 aprile 2015.

3. La verifica prevista dall'art 13 comma 7, sarà effettuata per la prima volta nel corso del mandato 2016- 2019.
4. In sede di prima applicazione delle nuove previsioni recate dall'art. 4 comma 6 dello Statuto, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2 comma 8 del Protocollo di Intesa, la Fondazione pertanto procederà a ridurre l'esposizione tenendo nel dovuto conto l'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio, le condizioni di mercato e gli effetti delle cessioni sullo stesso.